

Allegato 3)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNE DI AREZZO
E**

PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventi____ in Arezzo

TRA

Il **COMUNE DI AREZZO**, codice fiscale e partita I.V.A. 00176820512 UFFICIO SERVIZI SOCIALI, con sede in AREZZO nella persona del Direttore Ufficio Servizi sociali, Dott.ssa Paola Garavelli

E

..... [Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione di Volontariato/Fondazione/Ente], di seguito indicato/a come “_____”, codice fiscale _____ e partita I.V.A. con sede in _____, Via/Piazza _____, nella persona del/della Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica presso _____ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione del [a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data _____

VISTI:

- Articolo 118 della Carta Costituzionale;
- Raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- La Deliberazione Conferenza Stato – Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività” e Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
- Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;
- Il Decreto ministeriale del 14 gennaio 2020 – Approvazione della determina INAIL n. 3/2020 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
- La Nota 1938 del 10 marzo 2020 – Indicazioni per la gestione dei PUC sulla Piattaforma digitale per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (Piattaforma GePI)
- La Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 – Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei PUC;
- il c.d. Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) introduce nuove misure di inclusione sociale e lavorativa istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 che chiarisce gli elementi essenziali e le modalità attuative dell’Assegno di inclusione e specifica le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio;
- il Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 che approva le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) per i beneficiari ADI e SFL;
- il Decreto Ministeriale n. 68 del 24 aprile 2024 che ha approvato la Determina INAIL n. 73 del 26/3/2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicura-

zione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei PUC, beneficiari ADI e SFL, ai sensi dell'articolo 42 del DPR n. 1124/1965;

PREMESSO CHE:

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO che il *Comune di Arezzo* intende:

- realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l'attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Arezzo ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 17/11/2022 ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all'attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza residenti dei seguenti comuni: Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e Subbiano;
- a seguito della richiamata procedura l'Ente è stato inserito nell'Elenco dei soggetti aderenti, istituito dal Comune di Arezzo;
- nella qualità di ente collaboratore ha presentato n. 1 scheda progettuale per un massimo di n. 2 beneficiari.

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il *Comune di Arezzo* e [l'Ente di Terzo settore, quale la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente], per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo "PUC") che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel progetto, allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Assegno di inclusione (in avanti anche solo "Adl") o di Supporto per la Formazione e il Lavoro (in avanti anche solo "SFL") che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l'Inclusione Sociale.
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei seguenti Comuni: *Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e Subbiano*;
3. nell'ambito del patto per l'inclusione sociale (Pals) può essere previsto l'impegno alla partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario;
4. la partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.

2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l’Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
3. L’ente collaboratore dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente Accordo di collaborazione, astenendosi dall’effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell’attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell’inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell’ente collaboratore un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente collaboratore è tenuto a darne comunicazione al *Comune di Arezzo*.

Articolo 4 - Impegni dell’ente collaboratore

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente collaboratore, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo di collaborazione da sottoscrivere con il *Comune di Arezzo*;
- b) sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune in relazione alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà, etc.);
- c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell’attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario del Adl o SFL. Il registro dovrà essere trasmesso ogni 15 giorni all’Amministrazione ai fini degli adempimenti amministrativi e delle eventuali segnalazioni ad INPS;
- e) comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni, all’Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le atti-

vità, sia come assenza reiterata ingiustificata; l'assenza ingiustificata di 8 ore comporterà per il beneficiario un richiamo da parte del Comune. Dopo il terzo richiamo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata), la mancata giustificazione entro un congruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione agli organi competenti;

- f) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
- g) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
- h) presentare il resoconto delle attività progettuali;
- i) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;
- j) presentare, ai fini del rimborso da parte del *Comune di Arezzo*, rendicontazione trimestrale accompagnata da idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute. L'Amministrazione si riserva di valutare la coerenza ovvero la pertinenza e la congruità delle spese sostenute rispetto alla tipologia e alle attività indicate nel progetto presentato e approvato;
- k) attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5- Spese rimborsabili

Il comune di Arezzo rimborserà ai soggetti attuatori le spese conseguenti all'utilizzo di personale dedicato al tutoraggio dei destinatari dei PUC nonché relative al coordinamento e supervisione dei progetti, le spese relative all'acquisto di eventuali dispositivi individuali, laddove necessari, ovvero attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e sicurezza durante lo svolgimento del Progetto, le eventuali spese relative alla formazione di base sulla sicurezza ovvero alla formazione necessaria per l'attuazione dei progetti, le spese relative agli oneri assicurativi e le ulteriori spese di carattere generale (materiale di consumo e/o cancelleria).

Il valore del presente accordo di collaborazione è di € xxxxx,00, (oneri fiscali inclusi) – da intendersi come cifra annuale massima rimborsabile a fronte del coinvolgimento ed attivazione del numero dei PUC indicati nel progetto per un numero di 12 mesi.

A fronte dell'attivazione parziale dei PUC previsti dal progetto la somma massima rimborsabile sarà rimodulata in base al numero dei PUC effettivamente attivato e al periodo di attivazione. Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà su base trimestrale a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

L'Ente beneficiario è tenuto a presentare al Comune di Arezzo, Ufficio Servizi sociali, a conclusione dell'attività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione:

- Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione;
- Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata di PUC attivati e beneficiari Adl o SFL coinvolti, evidenziando il buon esito o meno del progetto e dell'eventuale scostamento tra numero di PUC proposti e numero di PUC effettivamente realizzati.

Articolo 6 - Gli impegni del Comune

1. Il Comune di Arezzo si impegna a:

- a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
- c) provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L. sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
- d) rimborsare le spese sostenute entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e privacy

Ai sensi del *Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali* (GDPR - Reg. UE 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto si da atto che il Titolare del trattamento dati personali e il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it. Con la sottoscrizione del presente contratto il Titolare nomina ETS----- - che accetta - quale Responsabile esterno del trattamento dei dati. L'ETS è autorizzata a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento del servizio e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 2016/679 e delle istruzioni nel seguito fornite. Il predetto Responsabile esterno presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, dei dati sensibili come meglio specificato nell'atto di nomina a responsabile ex art. 28 GDPR, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione del contratto tra le parti per le attività specificate in oggetto. Le categorie di dati personali trattati riferiti al contratto in oggetto, possono essere dati anagrafici, economico/patrimoniali, dati relativi alla salute e ai minori. Le categorie di interessati sono i minori e le rispettive famiglie. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile esterno si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione del servizio;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il suddetto Responsabile esterno si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati particolari con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove necessaria, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare. I sub-Responsabili del trattamento devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno del trattamento di cui al presente contratto è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese

sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personalii comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub- Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile esterno del trattamento, quest'ultimo e tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile esterno del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile esterno del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile esterno del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile esterno del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile esterno del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile esterno si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento. Il Responsabile esterno si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*. In via generale, il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personalii trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile medesimo, o da un proprio sub-Responsabile. Il Responsabile esterno non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare. In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della

procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.arezzo. Titolare del trattamento e il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it Il DPO Responsabile per la protezione dei dati personali ha i seguenti recapiti:

Comune di Arezzo - Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo

email: privacy@comune.arezzo.it

pec: rdp.comunearezzo@postacert.toscana.it

Articolo 8 – Forme di consultazione

Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, il *Comune di Arezzo* e l'ente collaboratore si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche. In particolare l'ente collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni, all'Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività, sia come assenza reiterata ingiustificata ai fini degli adempimenti amministrativi e delle eventuali segnalazioni ad INPS.

Articolo 9 - Durata

Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2028 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 10 - Inadempienze e recesso

1. Il *Comune di Arezzo* procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente collaboratore, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal *Comune di Arezzo* per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente collaboratore. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il *Comune di Arezzo* ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente collaboratore.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente collaboratore potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.



FONDO per la lotta alla POVERTÀ e all'esclusione sociale



Articolo 11 – Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 12 – Registrazione dell'accordo

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Arezzo

Il Responsabile

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente

Il Legale Rappresentante